



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 dicembre 2008
(OR. en)**

17215/08

**POLGEN 142
ENER 472
ENV 1010**

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio
alle: Delegazioni

Oggetto: Energia e cambiamenti climatici
- Elementi del compromesso finale

Si accludono per le delegazioni gli elementi del compromesso finale sul pacchetto "Energia e cambiamenti climatici", approvati dal Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 (cfr. doc. 17271/08), cui fa riferimento il punto 20 delle conclusioni del Consiglio europeo.

ENERGIA/CAMBIAMENTI CLIMATICI**ELEMENTI DEL COMPROMESSO FINALE**

I risultati degli intensi lavori effettuati nelle ultime settimane trovano espressione nei documenti consolidati 16723/08, 16736/08, 16958/08 e 17086/08 e sono completati dagli elementi esposti in appresso.

1) Settori industriali non esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

La percentuale di quote da mettere all'asta da raggiungere nel 2020 è fissata al 70%, per raggiungere il 100% nel 2027, tenendo conto che il livello iniziale nel 2013 è fissato al 20%.

2) Settori industriali esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

Un settore o sottosettore è considerato esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se la somma dei costi aggiuntivi, diretti e indiretti, risultanti dall'applicazione della direttiva porta ad un aumento dei costi di produzione superiore al 5% del suo valore aggiunto lordo e se il valore complessivo delle sue esportazioni e importazioni diviso per il valore complessivo del suo volume d'affari e delle sue importazioni supera il 10%.

A titolo di deroga, un settore o sottosettore è parimenti considerato esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se la somma dei costi aggiuntivi, diretti e indiretti, risultanti dall'applicazione della direttiva porta ad un aumento dei costi di produzione superiore al 30% del suo valore aggiunto lordo o se il valore complessivo delle sue esportazioni e importazioni diviso per il valore complessivo del suo volume d'affari e delle sue importazioni supera il 30%.

Il metodo di valutazione dell'esposizione a un rischio significativo di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si fonderà su un livello di disaggregazione dei settori o sottosectori corrispondente, come punto di partenza, a un livello 3 (codice NACE-3) o, se del caso e allorché sono disponibili i dati pertinenti, a un livello 4 (codice NACE-4).

Agli impianti nei settori o sottosectori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio verrà assegnato il 100% delle quote gratuite a concorrenza del parametro di riferimento della migliore tecnologia disponibile.

La Commissione analizzerà le conseguenze, per la distribuzione del quantitativo di quote da mettere all'asta tra Stati membri, della concessione di quote gratuite aggiuntive ai settori industriali esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Si rammenta che la decisione in merito alla concessione di tali quote si baserà su una proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio attesa per giugno 2010, tenuto conto dell'esito del negoziato internazionale. Essa proporrà, se del caso, le misure appropriate tenendo conto in particolare degli eventuali effetti redistributivi.

3) Eventuali deroghe all'introduzione di una percentuale di quote da mettere all'asta pari al 100% nel 2013 nel settore dell'energia elettrica

Nel quadro delle deroghe, definite all'articolo 10 quater della direttiva, la percentuale di quote da mettere all'asta nel 2013 sarà al minimo pari al 30% e sarà progressivamente aumentata per giungere al 100% al più tardi nel 2020. È prevista una clausola di revisione a tempo due anni prima del termine di ciascuna deroga.

4) Ripartizione delle quote¹

Il quantitativo totale di quote che gli Stati membri devono mettere all'asta tra il 2013 e il 2020 è così costituito:

- l'88% del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra gli Stati membri in percentuali corrispondenti alla rispettiva percentuale di emissioni verificate, nell'ambito del sistema comunitario per il 2005, dello Stato membro interessato;
- il 10% del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra alcuni Stati membri ai fini della solidarietà e della crescita nella Comunità, incrementando in tal modo il quantitativo di quote messe all'asta da tali Stati membri a norma del trattino precedente, secondo le percentuali indicate nell'allegato II bis della proposta di direttiva ETS;
- il 2% del quantitativo totale di quote messe all'asta è distribuito tra gli Stati membri che hanno conseguito nel 2005 una riduzione pari almeno al 20% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto all'anno di riferimento stabilito dal protocollo di Kyoto, secondo la seguente ripartizione:

Stato membro	Ripartizione del 2%
Bulgaria	15%
Repubblica ceca	4%
Estonia	6%
Ungheria	5%
Lettonia	4%
Lituania	7%
Polonia	27%
Romania	29%
Slovacchia	3%

¹ Cfr. anche punto 2, quarto capoverso.

5) **Correzione della traiettoria lineare per gli Stati membri autorizzati ad aumentare le loro emissioni (decisione relativa alla condivisione degli sforzi)**

Gli Stati membri autorizzati ad aumentare le loro emissioni di gas a effetto serra nel periodo 2005-2020 non saranno assoggettati all'obbligo di limitare il quantitativo di emissioni nel 2013 a quello delle emissioni medie annuali relative al periodo 2008-2010.

Le emissioni di tali Stati membri saranno tuttavia inferiori o pari nel 2013 alla cifra che sarebbe raggiunta in tale anno se esse aumentassero in maniera lineare a partire dal 2009.

6) **Finanziamento delle tecnologie innovative per la cattura e lo stoccaggio del carbonio e delle fonti energetiche rinnovabili**

Il volume delle quote disponibili per tali finanziamenti è pari a 300 milioni nel quadro di una distribuzione geografica equa dei progetti di dimostrazione.

Nessun progetto potrà ricevere mediante tale meccanismo un sostegno superiore al 15% del numero totale di quote disponibili a tale scopo.

7) **Meccanismi di sviluppo pulito e di attuazione congiunta (decisione relativa alla condivisione degli sforzi)**

Il massimale dei crediti autorizzati per Stato membro è fissato al 3% delle emissioni verificate del 2005.

Tuttavia, gli Stati membri aventi un obiettivo di riduzione delle loro emissioni o di aumento pari al massimo al 5% a titolo della decisione relativa alla condivisione degli sforzi potranno utilizzare crediti addizionali a concorrenza dell'1% delle loro emissioni verificate del 2005 per progetti nei paesi meno sviluppati e nelle piccole isole in via di sviluppo, fatto salvo il rispetto di una delle tre condizioni seguenti:

- un costo globale superiore o uguale allo 0,70% del PIL secondo la valutazione d'impatto della Commissione

- un sovraccosto pari ad almeno lo 0,1% del PIL fra l'obiettivo di riduzione adottato effettivamente per lo Stato membro interessato e lo scenario basato sul rapporto costo-efficacia
- una percentuale relativa ai trasporti superiore al 50% nell'ambito del totale delle emissioni contemplate dalla decisione relativa alla condivisione degli sforzi
- un obiettivo in termini di energie rinnovabili superiore al 30%.

Gli Stati interessati sono l'Austria, la Finlandia, la Danimarca, l'Italia, la Spagna, il Belgio, il Lussemburgo, il Portogallo, l'Irlanda, la Slovenia, Cipro e la Svezia.

8) Destinazione preventiva volontaria di parte dei proventi della vendita all'asta delle quote

Il Consiglio europeo adotta la seguente dichiarazione:

"Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza vitale del conseguimento dell'obiettivo strategico di limitare al massimo a 2°C l'aumento della temperatura media mondiale rispetto ai livelli dell'era preindustriale. Sottolinea la necessità di un'azione decisiva e immediata per poter far fronte con efficacia alle sfide poste dai cambiamenti climatici. L'azione collettiva internazionale avrà un'importanza cruciale nel fornire una risposta efficace, efficiente ed equa, nella dimensione richiesta per far fronte alle sfide dei cambiamenti climatici.

In tale contesto, l'accordo sul pacchetto energia-cambiamenti climatici rappresenta un contributo significativo per la salvaguardia del futuro del nostro pianeta, rafforzando il ruolo guida dell'Europa nella lotta contro i cambiamenti climatici. Il pacchetto energia-cambiamenti climatici dell'Unione europea contribuirà agli sforzi da essa compiuti per partecipare al finanziamento delle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, anche tramite il mercato del CO₂ nel quadro di un accordo internazionale più ampio.

Il Consiglio europeo rammenta che gli Stati membri determineranno, conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali e di bilancio, l'utilizzazione dei proventi derivanti dalla vendita all'asta di quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE. Prende atto della loro disponibilità ad utilizzare almeno la metà di tale importo per azioni intese alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, per misure volte ad evitare la deforestazione, a sviluppare le energie rinnovabili, l'efficienza energetica come pure altre tecnologie che contribuiscono alla transizione verso un'economia a bassa emissione di CO₂ sicura e sostenibile, anche mediante lo sviluppo di capacità, i trasferimenti di tecnologia, la ricerca e lo sviluppo.

Nel contesto di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici che sarà concluso a Copenaghen nel 2009 e per coloro che lo desiderino, una parte di questo importo sarà utilizzata per consentire e finanziare azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nei paesi in via di sviluppo che ratificheranno tale accordo, in particolare nei paesi meno sviluppati. Ulteriori iniziative al riguardo dovranno essere adottate nel Consiglio europeo della primavera 2009."

9) Relazione della Commissione sulla possibilità pratica di un'opzione concernente la messa all'asta

La Commissione presenterà entro la metà del 2009 una relazione sulla possibilità pratica che uno Stato membro scelga di assegnare meno della percentuale massima di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 7 (primo comma) e paragrafo 8 della direttiva ETS, nel rispetto dei principi fondamentali di tale direttiva.

10) Altre questioni

– base di calcolo per la ripartizione dei diritti di emissione

L'assegnazione per Stato membro sarà basata sul più elevato dei valori seguenti: l'anno 2005 o la media nel periodo 2005-2007.

– autorizzazione a superare il tasso di riporto in caso di condizioni meteorologiche estreme (decisione relativa alla condivisione degli sforzi)

Gli Stati membri sono autorizzati a superare il loro massimale annuo di emissioni del 5% al massimo.

Tuttavia, nel 2013 e 2014, uno Stato membro potrà chiedere alla Commissione un innalzamento di tale tasso di riporto qualora sia colpito da condizioni meteorologiche estreme che comportino un aumento considerevole delle sue emissioni di gas ad effetto serra. La Commissione dovrà prendere la decisione relativa all'eventuale concessione di tale deroga in base agli elementi forniti dallo Stato membro.

– utilizzo di crediti specifici derivanti da tipi di progetti (direttiva ETS)

All'articolo 11 bis, leggasi il paragrafo 8 della direttiva ETS come segue:

"A partire dal 1° gennaio 2013 possono essere applicate misure volte a limitare l'utilizzo di crediti specifici derivanti da tipi di progetti.

Dette misure stabiliscono inoltre la data a partire dalla quale l'utilizzo dei crediti a norma dei paragrafi da 1 a 4 è conforme alle misure stesse. Tale data cade al più presto sei mesi dopo l'adozione delle misure o, al più tardi, tre anni dopo l'adozione delle stesse.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Ove uno Stato membro lo richieda, la Commissione valuta la possibilità di presentare al comitato un progetto delle misure da adottare."

– chiusura della centrale di Ignalina

Conformemente al trattato di adesione della Lituania all'Unione europea, la centrale di Ignalina sarà chiusa alla fine del 2009. In caso di conferma del fatto che tale chiusura comporta un aumento molto notevole delle emissioni, la Lituania potrà beneficiare di diritti di emissione supplementari a titolo della riserva per i nuovi entranti. Tali diritti supplementari saranno pari alla differenza tra, da una parte, le emissioni verificate nel periodo 2013-2015 e, dall'altra, la somma delle quote assegnate a titolo gratuito agli impianti di produzione di energia elettrica di tale paese e di 3/8 (tre ottavi) dei diritti di messa all'asta in detto periodo. Saranno detratte le eventuali assegnazioni in eccesso rispetto alle emissioni verificate nel periodo 2008-2012.

La Commissione farà peraltro la seguente dichiarazione "La Commissione monitorerà la situazione in particolare alla luce dello stato di interconnessione nel mercato dell'energia nella regione del Baltico e riferirà entro il 2015".

La Lettonia, per via del livello significativo di importazione di energia elettrica proveniente dalla Lituania, potrà ugualmente beneficiare di diritti supplementari in debita proporzione.

– sicurezza energetica

Nel quadro della valutazione dell'impatto dei negoziati in vista di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici, la Commissione terrà conto dell'impatto delle rilocalizzazioni delle emissioni di carbonio sulla sicurezza energetica degli Stati membri, in particolare nel caso in cui le connessioni elettriche con il resto dell'Unione europea siano insufficienti ed esistano connessioni elettriche con paesi terzi. La Commissione potrà prendere misure adeguate al riguardo.

ALLEGATO II – Rilocalizzazioni delle emissioni di carbonio - articolo 10 bis (direttiva ETS)

7. Fatto salvo l'articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 3 a 6 di detto articolo corrisponde all'80% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1 e successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno [di un quantitativo uguale] fino a giungere al 30% di quote assegnate a titolo gratuito nel 2020.
8. Nel 2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori o sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono assegnate, a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, quote a titolo gratuito pari al **100%** del quantitativo determinato a norma dei paragrafi da 2 a 6.

È d'applicazione l'assegnazione delle quote di cui al primo comma, fatte salve le misure previste nell'articolo 10 ter.

9. Entro il 31 dicembre 2009, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, previa discussione in sede di Consiglio europeo, stabilisce i settori o sottosettori di cui al paragrafo 8 in base ai criteri di cui ai paragrafi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies.

Ogni anno la Commissione può, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, aggiungere all'elenco di cui al paragrafo 8 un settore o sottosettore qualora possa essere dimostrato, in una relazione analitica, che tale settore o sottosettore soddisfa i criteri in appresso, in seguito a una modifica che ha un impatto sostanziale sulle attività del settore.

Ai fini del presente articolo, la Commissione consulta gli Stati membri, i settori o sottosettori in questione e altre pertinenti parti interessate.

Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 23, paragrafo 3.

9 bis. Per determinare i settori o sottosettori di cui al paragrafo 8, la Commissione valuta, su scala comunitaria, in quale misura il settore o il sottosettore interessato, al pertinente livello, è in grado di trasferire il costo diretto delle quote necessarie e i costi indiretti derivanti dall'aumento dei prezzi dell'elettricità a seguito dell'attuazione della presente direttiva sui prezzi dei prodotti senza che ciò comporti la perdita di una quota importante di mercato a vantaggio di impianti meno efficienti in termini di emissioni di carbonio stabiliti al di fuori del territorio comunitario. Tali valutazioni si baseranno su un prezzo medio del carbonio determinato secondo la valutazione d'impatto della Commissione e i dati degli ultimi tre anni relativi agli scambi, alla produzione e al valore aggiunto per ciascun settore o sottosettore, se disponibili.

9 ter. Un settore o sottosettore è ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se:

- a) la somma dei costi aggiuntivi, diretti e indiretti, generati dall'attuazione della presente direttiva può comportare un notevole aumento dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, pari ad almeno il **5%**;
- b) l'intensità degli scambi con paesi non appartenenti all'UE, intesa come il rapporto tra la somma del valore delle esportazioni verso paesi non appartenenti all'UE e il valore delle importazioni da tali paesi e il volume complessivo del mercato per la Comunità (volume d'affari annuo + importazioni totali), è superiore al **10%**.

In deroga al primo comma, un settore o sottosettore è altresì ritenuto esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio se:

- la somma dei costi aggiuntivi, diretti e indiretti, generati dall'attuazione della presente direttiva può comportare un aumento particolarmente elevato dei costi di produzione, calcolati come percentuale del valore aggiunto lordo, pari ad almeno il **30%**; oppure
- l'intensità degli scambi con paesi non appartenenti all'UE, intesa come il rapporto tra la somma del valore delle esportazioni verso paesi non appartenenti all'UE e il valore delle importazioni da tali paesi e il volume complessivo del mercato per la Comunità (volume d'affari annuo + importazioni totali), è superiore al **30%**.

9 quater. L'elenco dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio può essere integrato al termine di una valutazione qualitativa, tenuto conto, se i pertinenti dati sono disponibili, dei seguenti criteri:

- la misura in cui i singoli impianti del settore e/o sottosettore interessato sono in grado di ridurre i livelli di emissione o il consumo di elettricità, tenendo conto se del caso del possibile aumento dei costi di produzione derivante dall'investimento corrispondente, ad esempio applicando le tecniche più efficienti;
- le caratteristiche del mercato (sia quelle attuali che quelle prospettate), anche nei casi in cui l'esposizione legata agli scambi o le percentuali d'aumento dei costi diretti e indiretti siano prossime alle soglie di cui al paragrafo 9 ter, secondo comma;
- i margini di profitto, quali indicatori potenziali per le decisioni di investimento a lungo termine e/o di rilocalizzazione.

9 quinquies. L'elenco dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio è determinato tenuto conto, se i pertinenti dati sono disponibili, della misura in cui i paesi terzi, che rappresentano una parte determinante della produzione mondiale di prodotti in settori ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sono fermamente impegnati a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori interessati e entro gli stessi termini a un livello comparabile a quello dell'UE, nonché della misura in cui l'efficienza in termini di emissioni di carbonio degli impianti situati in tali paesi è comparabile a quella dell'UE.

ALLEGATO III – Proposta di clausola di revisione – impatto a livello di redistribuzione – rilocalizzazione delle emissioni di carbonio - articolo 10, paragrafo 2 (direttiva ETS)

Aggiunta del seguente paragrafo:

La Commissione valuterà al più tardi entro il 31 marzo 2011 se le decisioni sulla percentuale di quote che settori o sottosettori hanno ricevuto a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 ter, compreso l'effetto della determinazione di parametri di riferimento ex ante ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 1 bis possono incidere in modo significativo sul quantitativo di quote messe all'asta dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) rispetto ad uno scenario di vendita all'asta integrale per tutti i settori nel 2020. Essa sottoporrà, ove opportuno, proposte adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio, tenendo conto dei relativi possibili effetti distributivi

ALLEGATO IV – Deroghe nel settore dell'energia - articolo 10 quater (direttiva ETS)

Articolo 10 quater: Opzione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini della modernizzazione della produzione di energia elettrica

1. In deroga all'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti in funzione prima del 31 dicembre 2008 o agli impianti per i quali il processo di investimento è stato concretamente avviato entro la stessa data per la produzione di energia elettrica, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - nel 2007 la rete elettrica nazionale non era collegata direttamente o indirettamente al sistema interconnesso gestito dall'Unione per il coordinamento della trasmissione di elettricità (UCTE);
 - o nel 2007 la rete elettrica nazionale era collegata direttamente o indirettamente alla rete gestita dall'Unione per il coordinamento della trasmissione di elettricità (UCTE) solo attraverso un'unica linea con una capacità inferiore a 400 MW;
 - o nel 2006 oltre il 30% dell'energia elettrica è stato prodotto a partire da un solo combustibile fossile e, nello stesso anno, il prodotto interno lordo pro capite ai prezzi di mercato non ha superato il 50% del prodotto interno lordo pro capite dell'Unione europea.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un piano nazionale che prevede investimenti per l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture e delle tecnologie pulite, nonché la diversificazione del mix energetico e delle fonti di approvvigionamento per un importo per quanto possibile equivalente al valore di mercato delle quote assegnate a titolo gratuito a fronte degli investimenti previsti, tenendo conto al contempo della necessità di limitare il più possibile gli aumenti di prezzo direttamente correlati. Ogni anno lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione sugli investimenti nel potenziamento delle infrastrutture e delle tecnologie pulite. L'investimento realizzato dall'entrata in vigore della presente direttiva può essere conteggiato a tal fine.

2. Le quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio sono detratte dal quantitativo di quote che lo Stato membro interessato avrebbe altrimenti messo all'asta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2. Nel 2013 il totale delle quote assegnate a titolo gratuito per un periodo transitorio non supererà il **70%** del quantitativo medio annuale di emissioni verificate nel periodo 2005-2007 prodotte da tali impianti di produzione, corrispondente al consumo nazionale lordo finale in base alle emissioni verificate dello Stato membro interessato nel periodo 2005-2007 e in seguito diminuirà gradualmente fino ad arrivare alla sospensione dell'assegnazione di quote a titolo gratuito nel **2020**. Per gli Stati membri che nel 2005 non hanno partecipato al sistema comunitario di scambio, le emissioni pertinenti sono calcolate utilizzando le loro emissioni verificate per il 2007 nell'ambito del sistema comunitario.

Lo Stato membro interessato può decidere che le quote assegnate ai sensi del presente articolo possano essere utilizzate dal gestore dell'impianto in questione solamente per la restituzione delle quote ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, in relazione alle emissioni dell'impianto nell'anno per cui le quote sono state assegnate.

3. Le quote assegnate ai gestori sono basate sulla quota assegnata sulla scorta delle emissioni verificate nel periodo 2005-2007 ovvero, per gli impianti che utilizzano combustibili diversi, su un parametro di riferimento ex ante relativo all'efficienza basato sulla media ponderata dei livelli di emissione degli impianti di produzione di energia elettrica più efficienti in termini di riduzione dei gas a effetto serra inclusi nel sistema comunitario. La ponderazione può rispecchiare la quota dei diversi combustibili nella produzione di energia elettrica nello Stato membro interessato. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo [23, paragrafo 2], definisce orientamenti al fine di garantire che il metodo di assegnazione eviti indebite distorsioni della concorrenza e riduca al minimo gli impatti negativi sugli incentivi per ridurre le emissioni.
4. Gli Stati membri che applicano il presente articolo impongono agli impianti per la produzione di energia elettrica e ai gestori di rete che ne beneficiano di riferire ogni 12 mesi sulla realizzazione degli investimenti che figurano nel loro piano nazionale e presentano alla Commissione una relazione a tale riguardo che viene resa pubblica.

5. Gli Stati membri che intendono assegnare quote sulla base del presente articolo presentano alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, una richiesta in cui figurano il metodo di assegnazione proposto e le singole quote. La richiesta deve contenere:
- a) la prova che lo Stato membro rientra in almeno una delle categorie di cui al paragrafo 1;
 - b) l'elenco degli impianti inclusi nella richiesta e il quantitativo di quote da assegnare a ciascun impianto ai sensi del paragrafo 3 e in conformità degli orientamenti della Commissione;
 - c) il piano nazionale di cui al paragrafo 1, secondo trattino;
 - d) disposizioni relative al controllo e all'esecuzione degli investimenti previsti nel piano nazionale;
 - e) informazioni che dimostrano che le quote non creano indebite distorsioni della concorrenza.
6. La Commissione valuta la richiesta tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 5 e può respingerla entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni pertinenti.
7. Due anni prima della fine del periodo durante il quale gli Stati membri possono assegnare quote a titolo gratuito per un periodo transitorio agli impianti in funzione prima del 31 dicembre 2008 per la produzione di energia elettrica, la Commissione valuta i progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione nazionale. Se la Commissione ritiene che, su richiesta dello Stato membro interessato, vi sia la necessità di un'eventuale proroga di tale periodo, può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte appropriate, comprese le condizioni che dovrebbero essere soddisfatte in caso di proroga di tale periodo.

ALLEGATO V – Direttiva ETS

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 10, paragrafo 3

Tra il 2013 e il 2016 gli Stati membri possono anche utilizzare i proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote per sostenere la costruzione di centrali elettriche ad elevato rendimento, comprese centrali elettriche che utilizzano energie nuove pronte per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. Per i nuovi impianti che superano il grado di rendimento di una centrale elettrica in conformità dell'allegato I della decisione della Commissione del 21 dicembre 2006 (2007/74/CE)¹ gli Stati membri possono sostenere fino al 15% dei costi totali dell'investimento per un nuovo impianto pronto per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

¹ Decisione della Commissione del 21 dicembre 2006 che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*notificata come documento numero C(2006) 6817*).

ALLEGATO VI – Direttiva sulle fonti rinnovabili

Dichiarazione della Commissione in occasione dell'adozione della direttiva sulle fonti rinnovabili

"La Commissione riconosce che già nel 2005 alcuni Stati membri hanno conseguito una quota elevata di energie rinnovabili a livello nazionale. Nell'elaborare le relazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 6, lettera d) e paragrafi 7 e 8, la Commissione, in sede di valutazione della base del miglior rapporto costi-benefici, terrà debito conto dei costi marginali indotti dall'aumento della quota di energie rinnovabili e includerà, ove opportuno, soluzioni adeguate anche per questi Stati membri in ogni proposta presentata in conformità del suddetto articolo della direttiva."
